



A tutti gli interessati

Al sito web dell'A.T. Napoli

Oggetto: Continuità e nomine a tempo determinato da GAE e GPS 2025/26 – Riscontro massivo a reclami, diffide, istanze di accesso agli atti.

Pervengono, con diverse modalità, a quest'Ufficio, numerosi reclami, inerenti alla mancata conferma per continuità o alla mancata nomina a tempo determinato da GAE/GPS 2025/2026.

Relativamente ai docenti che lamentano la mancata conferma ex D.M. n. 32/2025, si ribadisce che la stessa era subordinata alla sussistenza di tre condizioni, che sono state oggetto di controllo da parte dello scrivente Ufficio:

- a- titolo alla nomina su uno dei posti del contingente complessivo dei posti disponibili nell'ambito delle operazioni di conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2025/2026, requisito verificato, attraverso la produzione di apposito bollettino, sui posti disponibili al 29.08.2025;
- b- disponibilità del posto per il quale viene chiesta la conferma;
- c- indicazione nell'istanza finalizzata all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della Legge, del consenso alla conferma per le tipologie contrattuali disponibili. Pertanto, se è stata richiesta la conferma solo per cattedra annuale e non per cattedra al 30.06.2026 o spezzone, e la disponibilità sussiste solo per una delle ultime due, la conferma non può essere disposta.

In assenza di una o più delle suindicate condizioni, la conferma non poteva essere disposta.



Relativamente, invece, alle mancate nomine, i reclami sono riconducibili fondamentalmente a due casistiche.

La prima, in cui l'aspirante docente lamenta di essere stato superato, in fase di nomina, da altri in posizione inferiore e con punteggio più basso; la seconda nella quale, invece, si duole di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto. Pertanto, si ritiene opportuno, al fine di garantire la celerità dell'azione amministrativa, in questa delicata fase di avvio dell'anno scolastico, pubblicare la seguente nota di riscontro massivo, inerente alle situazioni appena evidenziate.

Per quanto concerne la prima casistica, la motivazione è rappresentata dal fatto che i candidati in posizione inferiore sono titolari di una riserva di legge (derivante dalle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, di cui al D. Lgs. n. 66/2010, e di cui al D.L. n. 44/2023, n. 44, conv. con modificazioni, dalla L. n. 74/2023), e, pertanto, destinatari di una determinata quota di posti, e/o beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, nel qual caso, gli stessi, qualora rientrano nel turno di nomina, hanno diritto alla scelta della sede, con precedenza rispetto agli altri, in virtù del proprio punteggio, tenuto conto, altresì, dei criteri di priorità previsti tra i beneficiari della predetta legge.

Per quanto concerne la seconda casistica di cui in premessa, la motivazione è riconducibile all'istanza di scelta delle 150 sedi (modello INS), che il candidato ha prodotto entro i termini di scadenza della domanda. Il sistema informativo, infatti, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza, giunto alla posizione del partecipante "XXXX XXXXXX", se non individua fra le preferenze, da lui espresse in domanda, le sedi disponibili e lasciate libere dai candidati che lo precedono, considera l'aspirante rinunciatario per quella classe di concorso. Di conseguenza, il candidato non riceverà più nomine da GPS, per quella specifica classe di concorso, per l'intero anno scolastico, coerentemente con quanto stabilito dall'O.M. n. 88/2024 all'art. 12, c. 4 (sulla questione è stato dato espresso avviso agli aspiranti con la nota prot. n. 11812



del 29.07.2024, pubblicata sul sito dell'A.T. Napoli). Dunque, risultano rinunciatarî ex art. 12, c. 4 dell'O.M. 88/2024, unicamente i docenti ai quali il sistema non è riuscito ad assegnare una sede, per i motivi suindicati, con un punteggio e una posizione superiori all'ultimo degli aspiranti nominati “non riservisti”.

Si ribadisce, inoltre, che il Garante della Privacy ha espressamente vietato la pubblicazione e la diffusione di dati “sensibili”, tra i quali quelli inerenti ai titoli di priorità/preferenza/precedenza, e, pertanto, non è possibile indicare fino a quale posizione è stata effettuata, nella rispettiva graduatoria, la nomina dei candidati non riservisti.

Inoltre, si ritiene opportuno ribadire che le sedi vengono assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento; a titolo esemplificativo, non potranno essere assegnate COE, con completamento in diverso comune, a chi ha espresso la preferenza solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corso serale, a chi non lo abbia espressamente richiesto, e non abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale. Si puntualizza, altresì, che, per coloro che hanno espresso preferenze cd. “sintetiche”, ossia riguardanti l'intero comune, distretto, o Provincia, il Sistema assegna le cattedre in base al codice meccanografico crescente, ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati dal M.I.M. Se il candidato nella Sua preferenza sintetica ha, ad esempio, indicato anche la disponibilità a ricevere gli spezzoni orario, e nella prima preferenza utile alla nomina, il sistema rileva la disponibilità di uno spezzone in una determinata scuola, sarà lo spezzone ad essere assegnato al docente, in perfetta aderenza a quanto espresso in domanda, fermo restando il diritto al completamento con altri spezzoni orario, nello stesso turno di nomina; successivamente, il completamento orario, non potrà che derivare da Graduatoria di Istituto.

Si fa presente, poi, che per gli aspiranti, inseriti inizialmente con riserva, per i quali è intervenuta, nelle more dell'elaborazione del provvedimento in oggetto, un atto amministrativo o giudiziario



di risoluzione della stessa, è stata adoperata, direttamente nell'applicativo informatico, l'opportuna correzione.

Si aggiunge, relativamente ai titoli di riserva derivanti dalle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, di cui al D. Lgs. n. 66/2010, e di cui al D.L. n. 44/2023, n. 44, conv. con modificazioni, dalla L. n. 74/2023, che queste ultime attribuiscono, secondo le quote normativamente previste e nel rispetto della fascia di appartenenza, il diritto a rientrare nella quota dei riservisti da nominare esclusivamente su posto intero, ma non attribuiscono una priorità nella scelta della sede, che, viceversa, spetta solo a quegli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92.

Si ribadisce che i riservisti inclusi nella seconda fascia delle varie graduatorie vengono chiamati solo in caso di esaurimento delle graduatorie di prima fascia. Inoltre, si rammenta che determinate riserve hanno priorità e quote diverse rispetto alle altre.

Si sottolinea, infine, che l'esame dei titoli dichiarati in domanda spetta agli istituti scolastici, che le disponibilità sopraggiunte non saranno oggetto di rifacimento delle operazioni e che le posizioni in graduatoria dei vari docenti hanno subito e potranno subire ancora variazioni, in seguito a rettifiche di punteggio, operate dall'Ufficio in ossequio all'art. 5 dei decreti relativi alle GPS, pubblicati sul sito dell'A.T. di Napoli, in data 30.08.2024, a provvedimenti giurisdizionali e a cancellazioni dalle GPS degli immessi in ruolo, sulla specifica classe di concorso. Inoltre, si evidenzia che i docenti a tempo indeterminato possono accettare unicamente supplenze su posti interi e non spezzoni (Art. 47, c. 1: CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca *“Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”*).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

In ragione di quanto argomentato, per quanto riguarda gli incarichi a tempo determinato, l'A. T. di Napoli, esplicita, con la presente, le motivazioni per cui ogni reclamo, diffida ed istanza di accesso agli atti, riconducibili alle casistiche in argomento, siano da ritenersi rigettati, non avendo ulteriori atti di amministrazione attiva da adottare, se non quelli dovuti a rettifiche e/o revoche in autotutela, che rispetto alla pubblicazione del bollettino totale delle nomine prodotto e pubblicato in data 3.09 u.s., avverranno ragionevolmente entro l'avvio delle lezioni, come previsto dal calendario regionale.

La pubblicazione della presente sul sito web dello Scrivente Ufficio ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Luisa Franzese

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

Responsabile e Referenti del procedimento:

-Raffaella Picardi - Armando Schiano Di Cola- Giuseppe Botta - Claudia Grasso – Infanzia e Primaria

-Antonio Simeone, Luisa Romagnoli, Ettore Castiglione - Scuola Secondaria di Primo Grado

-Innocenzo Datri, Mariarosaria Coppola, Antonio Grimaldi, Francesco Crisanto, Luca Petraccone – Scuola Secondaria di Secondo Grado

Referente informatico: Capuano Rosario